

REGOLAMENTO

A norma dell'articolo 23 dello Statuto

In attuazione della delibera dell'Assemblea del 21.02.2019, si redige il nuovo testo.

1. I contributi annuali sono composti dalle seguenti quote: base uguale per ogni associato e variabile.
2. Le quote basi uguali per ciascuno associato sono deliberate con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci; esse sono determinate in ragione del budget annuale in una percentuale dello stesso che potrà oscillare da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 50%, la definizione della percentuale viene stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
3. Le quote variabili coprono la parte di fabbisogno residuo che si determina dopo aver tenuto conto della contribuzione dovuta per effetto delle quote base uguali; esse sono proporzionabili ai ricavi realizzati nell'anno precedente e si determinano nel seguente modo: ricavo annuo precedente di ogni singola impresa/il ricavo complessivo di tutte le imprese x fabbisogno residuo/100.
4. La contribuzione dovuta è data dalla somma delle quote di cui ai precedenti punti 2 e 3.
5. La quota associativa di rappresentanza è data dalla somma delle quote di cui ai precedenti punti 2 e 3.
6. L'obbligo del pagamento dei contributi diventa effettivo dalla data di iscrizione, ed è dovuto in ragione dei dodicesimi decorrenti dal mese in cui viene sottoscritta l'adesione. I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo può stabilire interessi di mora per il ritardato versamento delle quote associative.
8. Qualora l'Assemblea non deliberi tempestivamente i contributi a carico degli associati, il Consiglio Direttivo potrà richiedere ai Soci un acconto sulla contribuzione dovuta, facendo riferimento alla contribuzione dovuta nell'anno precedente.
9. Gli associati appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese sono tenuti al pagamento di una sola quota base uguale, mentre per il pagamento della quota variabile si farà riferimento alla somma dei ricavi delle singole imprese; i gruppi di imprese esprimono in assemblea un solo voto capitaro. A tale riguardo la capogruppo comunicherà il nome del legale rappresentante di tutto il gruppo.
10. Tutte le votazioni si svolgono con il sistema del voto capitaro (ogni associato esprime un voto).